



ROMA

Gabinetto del Sindaco



ORDINANZA

N. N. 38 del 3 FEB. 2010

IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni per contrastare atti vandalici di danneggiamento e/o di imbrattamento del patrimonio pubblico e della proprietà privata.

Visto:

Il Capo di Gabinetto
(Sergio Gallo)

- Premesso che il fenomeno del “vandalismo” ha assunto livelli sempre più preoccupanti manifestandosi sotto forma di deturpamento ed imbrattamento (con graffiti, disegni, scritte e simili) di monumenti, beni di interesse storico – artistico, oggetti dell’arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere ecc.) nonché di mezzi di trasporto pubblico e privato;
- Ritenuto che tale fenomeno si concretizza, tra l’altro, in atti di danneggiamento sia del patrimonio pubblico che della proprietà privata;
- Considerato che tali azioni determinano una grave lesione del decoro urbano, in una città come Roma dove la tutela ed il miglioramento della qualità urbana assumono un carattere del tutto speciale;
- Che il fenomeno del “vandalismo” e degli atti di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato sono certamente manifestazione dei fenomeni di devianza e di degrado urbano, che maggiormente incidono sulla sicurezza e sulla qualità di vita della Città e della Provincia di Roma, presi in considerazione nel “*Patto di Roma Sicura*”, sottoscritto in data 18 maggio 2007 fra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma e successivamente integrato in data 29 luglio 2008;
- Che l’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 prevede che “*il sindaco interviene per prevenire e contrastare*”
 - a) *le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi (omissis);*
 - b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
 - c) *l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*

d) *le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano(omissis)”;*

- Che l'art. 19 (“*Tutela di monumenti, edifici e beni pubblici e privati*”) del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 4047 dell'8 novembre 1946 e s.m.i., prevede che “*E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare, anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale, i monumenti, i luoghi di culto, gli edifici pubblici e privati, le mura, i reperti archeologici e relativi parapetti, i recinti, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente, i mezzi di pubblico trasporto, l'arredo cittadino, vetrine e serrande di esercizi commerciali*”;

- Che l'art 3 comma 4 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede che “*Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 Euro*”

- Che l'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “*Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

- Che l'art. 16 (“*Pagamento in misura ridotta*”) della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che “*E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta (omissis).*

Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”;

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 27 gennaio 2010, ha stabilito, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata Legge n. 689/1981, l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcune norme dei regolamenti in materia di Polizia Urbana, Servizio Veterinario e Gestione dei Rifiuti Urbani;

- Preso atto che con nota Prot. Gab. Sind. n. ~~7028~~ del 30/05/10 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto come previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana è FATTO DIVIETO su tutto il territorio comunale di:

danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento:

- monumenti, fontane, reperti archeologici ed i relativi parapetti, beni di interesse storico-artistico ecc;
- luoghi di culto;

In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad € 500,00;

ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana è FATTO altresì DIVIETO su tutto il territorio comunale di:

danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi mezzo o strumento:

- edifici pubblici e privati;
- oggetti dell'arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate ecc.);
- mezzi di pubblico trasporto;
- vetrine e serrande di esercizi commerciali;
- qualunque manufatto ad essi pertinente.

In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad € 300,00.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopraindicata è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi, comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali attrezzature o altro materiale che hanno determinato il deturpamento, danneggiamento e/o l'imbrattamento dei beni mobili e immobili nonché dei luoghi, potranno essere sequestrati ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 è fatto DIVIETO a chiunque di vendere bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18;


In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa fino a € 1.000.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, avrà durata sino al 30 gennaio 2011 ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, alla Polizia Provinciale di Roma e al Corpo della Polizia Municipale di Roma.

Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudicello



Il Sindaco
Giovanni Alemanno

